

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10549 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DE CHIARA CARLO
Data pubblicazione: 03/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 19732-2017 proposto da:

LUCHY HARRISON, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE n.37, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO PAONE, che lo rappresenta e difende

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA

Ann. G.P. ecc 28/3/17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- intimato -

avverso la sentenza n. 887/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2018 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Rilevato che:

la Corte d'appello di Ancona ha respinto il gravame proposto dal sig. Harrison Luchy, cittadino nigeriano, impugnando l'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato il suo ricorso avverso il diniego di riconoscimento, da parte della competente Commissione territoriale, di qualsiasi forma di protezione internazionale;

per quanto ancora rileva, la Corte ha ritenuto non credibile la narrazione dell'interessato, contraddittoria e caratterizzata da una pluralità di versioni; sicché, pur dando atto, in particolare, della repressione penale dell'omosessualità in Nigeria, ha negato all'appellante la richiesta protezione non essendo provata la sua condizione di omosessuale, sulla quale egli aveva appunto basato una delle versioni fornite;

il sig. Luchy ha proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l'intimato Ministero dell'Interno;

il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti per l'esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte;

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d'appello abbia negato la condizione di omosessualità dell'appellante senza avere acquisito alcuna

informazione «circa l'attuale situazione legislativa e la condizione degli omosessuali nella società nigeriana», venendo meno, in tal modo, al proprio dovere di cooperazione istruttoria;

il motivo è infondato;

il dovere di acquisire informazioni sulla situazione del paese di origine del richiedente protezione sussiste allorché tale situazione sia incerta in relazione a quanto rileva in causa; nella specie, invece, la situazione della Nigeria riguardo al trattamento discriminatorio riservato agli omosessuali è pacifica, quella che è incerta è l'effettività della condizione di omosessuale del richiedente, ossia un fatto specifico in ordine all'accertamento del quale nessun contributo potrebbe trarsi dalla verifica della situazione generale del suo paese di origine;

il ricorso va in conclusione respinto;

in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2018

IL PRESIDENTE

Francesco Antonio Genovese

